

Trattenimenti musicali in pubblici esercizi – autorizzazione TULPS - casi di esclusione

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, l'art. 62 della L.R. n. 1/2007 prevede che - salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo - la SCIA o l'autorizzazione di cui all'art. 55 della norma regionale abilita all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.

Ai sensi del D.M. 19 agosto 1996, articolo 1, comma 2, lettere c) e d), sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.

Nota Ministero Interno n. 557 del 21 febbraio 2013 alla cui lettura si rimanda:

quesito lettera b): *"vanno considerati esenti dalla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande"*

nota MISE n. 52713 del 15 aprile 2015 che cita la nota Ministero Interno n. 5020 del 1 aprile 2014, alla cui lettura si rimanda:

"vanno considerati esenti dalla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS quei trattenimenti organizzati in pubblici esercizi occasionalmente, senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione, sia pure parziale, in locale di pubblico spettacolo, semprechè rappresenti un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande".

"Qualora l'intrattenimento musicale all'interno di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana) deve ritenersi soggetto al regime autorizzativo del TULPS.

Parimenti devono ritenersi assoggettati al regime autorizzativo del TULPS quegli spettacoli all'interno di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande con:

- *allestimento di apposita sala*
- *allestimenti scenici*
- *richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande*
- *pagamento di un biglietto di ingresso o maggiorazione dei costi di consumazione rispetto al listino prezzi*

poiché in tali casi l'intrattenimento non può considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande".

Pertanto i titolari dei suddetti esercizi, che volessero allietare la clientela con musica o altri spettacoli e trattenimenti, **escluso il ballo**, possono organizzarli senza ulteriori adempimenti di polizia amministrativa (licenza, autorizzazione, scia, comunicazione) **a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione (l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), che non vi sia un aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto o il pagamento di un biglietto di ingresso, che l'attività di intrattenimento avvenga nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio, senza implicare la realizzazione di particolari strutture o l'allestimento di appositi spazi (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.) e senza**

l'accoglimento prolungato dei clienti o il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

In virtù del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle strutture ed arredi esterni a servizio degli esercizi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2011, rientra nell'esercizio di somministrazione anche l'area esterna di pertinenza del locale e destinata a tale attività e quindi rimane escluso dall'applicazione dell'art. 69 T.U.L.P.S. anche l'intrattenimento che si svolge in detta area, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e purchè l'utilizzo degli impianti per la diffusione sonora della musica strumentale e/o dal vivo o di immagini cessi entro le ore 24,00.

Devono sempre essere rispettate le norme sull'inquinamento acustico. La diffusione di musica (sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici) in pubblici esercizi, sia in locali chiusi che su aree all'aperto di pertinenza degli stessi, per allietare la permanenza della clientela nell'esercizio, è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011 ed è consentita purché siano rispettati i vigenti limiti di zona (assoluti e differenziali).

A tal fine dovrà essere presentata al Comune la richiesta di autorizzazione in deroga corredata di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale degli esperti in acustica, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/2011, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati.

L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato dal Comune di Ospedaletti con delibera di C.C. n. 25 del 25/05/1998 e del successivo regolamento acustico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2003, altrimenti deve richiedere l'autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

La documentazione (comunicazione di impatto acustico con dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non si superano le soglie della zonizzazione comunale oppure istanza e documentazione di impatto acustico in caso di autorizzazione in deroga) deve essere indirizzata all'Ufficio Ambiente (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011) del Comune di Ospedaletti e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it
Si richiama, da ultimo la sentenza n. 143/2020 del TAR Campania (esibizione di un disk-jockey in un pubblico esercizio)

Per gli stabilimenti balneari. Nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento si effettui su suolo demaniale, al di fuori degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio, occorre verificare se la concessione demaniale rilasciata includa, oltre l'autorizzazione per l'attività di stabilimento balneare e per la somministrazione di alimenti e bevande, anche l'autorizzazione per lo svolgimento di detti trattenimenti.

Tale materia è disciplinata dal "Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima", approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328; in particolare l'art.24 dispone testualmente: *"La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione"*.

Tale richiesta potrebbe determinare una rideterminazione del canone demaniale.